

## **TI\_GERICHTE 30.2012.39 vom 29. April 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-04-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2012.39](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2012.39)

FR: TI\_GERICHTE 30.2012.39 du 29 avril 2013

IT: TI\_GERICHTE 30.2012.39 del 29 aprile 2013

### **Regeste**

Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto. L'interesse di mora non ha carattere penale

### **Erwägungen**

#### **E. 11**

febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28; STCA del 22 settembre 2008, inc. n. 30.2008.6). Per quanto concerne l'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi redditi da attività indipendente, il TCA evidenzia che l'insorgente avrebbe infatti dovuto farsi parte diligente - come senz'altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi (straordinari) presumibilmente conseguiti nel 2009 con la vendita di un immobile che deteneva da diversi anni in comproprietà con un amico (art. 24 cpv. 4 OAVS). Ciò avrebbe dovuto accadere subito dopo che detta vendita si è perfezionata ed in particolare non appena era comprensibile e manifesto al ricorrente che, a seguito dell'utile conseguito da questa operazione immobiliare, non solo il suo reddito era aumentato in maniera molto importante, ma anche che la natura dello stesso, alla luce dell'operazione immobiliare svolta, non poteva essere ritenuta riferibile al patrimonio privato ma rientrava in un'attività di commercio d'immobili. Al ricorrente non doveva sfuggire che, visti gli introiti conseguiti, anche i contributi sociali personali sarebbero notevolmente aumentati. Lo stesso assicurato ha argomentato che è a causa di quest'operazione immobiliare, che si è svolta nel 2009, che si sono prodotti maggiori (ed imprevisti) redditi, che egli ha sì comunque insinuato presso la competente autorità fiscale, la quale, però, soltanto nel 2012 li ha riconosciuti come reddito da commercio professionale di immobili. Ciò ha comportato un importante aumento del reddito imponibile del ricorrente e, conseguentemente, dei contributi dovuti sul reddito aziendale fissato dall'Ufficio di tassazione, indipendentemente dalla qualifica fiscale. L'assicurato, nel corso degli anni, avrebbe dunque dovuto intuire che il protrarsi dell'emanazione della notifica di tassazione del 2009 era diventato problematico a causa dell'operazione immobiliare che aveva condotto in quell'anno e che gli aveva cagionato un aumento straordinario ed improvviso del reddito. Egli, vista anche la sua professione di avvocato (sulla responsabilità accresciuta dell'avvocato in ambito di risarcimento danni per il mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD/ AF di cui all'art. 52 LAVS, cfr. STF 9C\_657/2009 del 3 maggio 2010, consid. 7.3; STF 9C\_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.1; STF A H 436/00 del 5 aprile 2001; STCA 31.2007.24 del 3 aprile 2008), aveva

le conoscenze per potere e dovere ritenere che l'autorità fiscale competente a decidere sulla natura di questa operazione immobiliare avrebbe qualificato questa vendita (milionaria) quale commerciale, tenuto conto sia delle eventuali spese di gestione fatte valere sia della situazione di comproprietà con terzi. Pertanto, secondo il TCA, l'assicurato disponeva indubbiamente dei mezzi necessari per capire che il suo reddito netto sarebbe stato di gran lunga superiore al reddito aziendale dichiarato negli anni precedenti. Stanti così le cose, l'interessato avrebbe quindi dovuto avvisare subito la Cassa di compensazione dell'importante introito, della sua probabile natura commerciale, dell'incidenza dello stesso nella determinazione del reddito da attività indipendente nonché delle difficoltà delle autorità di tassazione per stabilire gli elementi utili necessari a percepire le imposte dovute, ciò che ha ritardato nel tempo la tassazione. Di conseguenza, al fine di evitare di incorrere in un ritardo che avrebbe comportato l'obbligo di versare interessi passivi, l'assicurato avrebbe dovuto segnalare alla Cassa di compensazione l'aumento del suo reddito (lordo, con l'indicazione delle eventuali spese dichiarate all'autorità fiscale relative alla vendita immobiliare), in modo da poter subito versare degli adeguati acconti sui contributi personali AVS/AI/IPG. Questa inattività dell'assicurato, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF 9C\_632/2007 consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4; DTF 134 V 405, consid. 7.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare degli interessi moratori. Il ricorrente avrebbe dovuto, e potuto, versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto. Riguardo all'esigibilità del debito contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza (citata DTF 134 V 405, consid. 5.3.3) ha confermato che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1). In questo senso, va osservato che quando l'assicurato ha ricevuto nel giugno 2012 la decisione di fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque già in ritardo con il pagamento dei contributi a saldo per l'anno 2009. Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato la decisione di conguaglio (nel 2012) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato. Pure ininfluyente è il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha notificato la tassazione 2009 e quando il fisco l'ha trasmessa alla Cassa di compensazione giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS. La data della comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente. Il pagamento della somma a

conguaglio, in virtù dell'ottenimento della dilazione di pagamento, è avvenuto nel corso del 2012 e perdura tuttora, visto l'ingente importo da versare; quindi egli si è trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del citato disposto dell' OAVS. L' interesse di mora e l' interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d' interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l' interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L' assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2009 al 2012) egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L' obbligo di pagamento dell' interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell' art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C\_623/2007, STF 9C\_709/2007 e STF 9C\_632/2007, consid. 4.2).

2.11. In generale, l' assicurato conosce sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell' anno d' interesse. La realtà evidenzia anche che l' assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell' Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come sottolineato anche dal Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1), sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in Ticino a seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione biennale prenumerando a quella annuale postnumerando. Nel corso dell' udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell' avviso alle Casse preposte all' applicazione della LAVS, i rappresentanti dell' amministrazione hanno osservato che l' attesa dei "... dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato " appare lunga ed " è indubbio che in Ticino vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale. ". Tale evidenza, che deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni pubbliche, nulla toglie agli obblighi dell' assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di versamento di interessi moratori. In specie, le richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 2001/2002 portante sui redditi conseguiti negli anni 1999 e 2000, corrispondente, probabilmente, agli inizi dell'attività come indipendente visto l'importo contenuto. Più concretamente, se non al termine dell' anno per il quale il contributo era chiesto, ma almeno nel 2010 (per quanto conseguito fino al 31 dicembre 2009), l' assicurato poteva presumere – più o meno, ferma restando la problematica dell'incognita della tassazione dell'operazione immobiliare come esposto al considerando 2.10 - l' entità del proprio reddito (straordinario) quale indipendente (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2). Il ricorrente medesimo poteva quindi - se si fosse attivato come esposto al considerando 2.10 - disporre dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla

Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2009 prima ancora che fosse emessa la decisione di fissazione del conguaglio per i contributi personali (nel 2012). L'assicurato, nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGa (DTF 134 V 202, consid. 3.1, DTF 134 V 405, consid. 5.2; STF 9C\_173/2007 del 15 aprile 2008, citate STF 9C\_632/2007, consid. 3, STF 9C\_623/2007 e STF 9C\_709/2007 del 26 settembre 2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi (presunti) conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS. Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati nel 2009 si palesavano sin da allora - come si sono poi rivelati essere - manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per quell'anno e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405, consid. 7.4). Come detto, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS). L'amministrazione, come indicato, non poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti nel 2009 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e più recenti, visto che l'assicurato non l'ha avvisata della questione della vendita immobiliare in corso con l'autorità fiscale, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta soltanto nel 2012, ossia unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato nell'anno contributivo in oggetto. 2.12. Vero è che le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 OAVS trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per la percezione di acconti sufficienti. L'art. 27 OAVS si riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art. 24 OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la marginale). Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto all'assicurato. Infatti, questo disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Per fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale, essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e, conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad

essa nota. Stanti le considerazioni che precedono, non può essere contestato l'agire dell' amministrazione , la quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili. Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili, ritenuto che la vendita della sua quota di proprietà di un bene immobiliare ha comportato l'incasso di una ingente somma di denaro e che, come tale, tale operazione aveva comportato (anche) il ritardo nell'emanazione della relativa notifica di tassazione sia anche, soprattutto, stante la sua professione di avvocato - fra il suo reddito (presumibilmente) effettivo e gli acconti versati in precedenza. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli interessi di ritardo in virtù dell' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF 9C\_623/2007, STF 9C\_709/2007 e STF 9C\_632/2007, consid. 4.1). Da questo profilo, dunque, l' applicazione dell' ultima norma appena citata si rivela corretta, mentre le contestazioni del ricorrente in proposito vanno integralmente respinte. 2.13. La questione dell' accollamento di interessi di mora all' assicurato "per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il 21 dicembre 2006 l' ha sottoposta, per chiarimenti, all' Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Come rammentato nella citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito: " (...) Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS. Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora. Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi." Occorre ancora evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 3.1). E meglio che, in virtù dell' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque

necessario notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da attività lucrativa conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora. Va comunque osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente. Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini : " Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti. Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi. Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS." In conclusione, il Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa. Di conseguenza, questa stessa frase prevede che l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Questi concetti sono stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 ( DTF 134 V 202 ), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto 2008 (DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF 9C\_623/2007, STF

9C\_709/2007 e STF 9C\_632/2007, consid. 4.2) concernenti peraltro casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e natura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Queste precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere, semmai, tardato ad emanare la decisione di fissazione dei contributi personali riferita al 2009. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati esigibili di per sé stessi al 1° gennaio 2011 per l'anno di contribuzione 2009. 2.14. Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi personali dell'assicurato esatti per l'anno 2009 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo. E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa. L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione. Al riguardo, come visto, il N. 4027 DRC, nella versione in essere dal 1° gennaio 2011, prevede che gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi. Questa soluzione è più favorevole agli assicurati, poiché nella versione precedente delle Direttive gli interessi di mora decorrevano fino al pagamento totale dei contributi dovuti a saldo e quindi essi maturavano anche durante i trenta giorni di tempo concessi dalla Cassa per effettuare il pagamento dei contributi da conguagliare, aumentando così l'importo da versare. In concreto, con la decisione del 19 giugno 2012, la Cassa ha fissato i contributi personali ancora dovuti dall'assicurato per l'anno di contribuzione 2009. Ciò significa, dunque, che non tutti i contributi personali per quell'anno erano già stati pagati dall'interessato, come dimostra il relativo conteggio di conguaglio dei contributi personali. In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulla somma rimasta scoperta fino al momento della fatturazione del conguaglio. Ora, dalla decisione su opposizione (cfr. punto 4) si evince che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto delle dilazioni di pagamento per fare fronte al versamento del conguaglio richiestogli nel corso del 2012. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS). Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2009 (Fr. 13'403.-) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2009 (Fr. 134'346,90). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il

conguaglio (Fr. 120 '943 ,90), è superiore all ' importo limite rilevante (Fr. 33 '586,75 ), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell ' anno di contribuzione (Fr. 134 '346,90 ). Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il 2009 - siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 120 '943 ,90) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l ' assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell ' anno civile seguente (2010) l ' anno di contribuzione (2009), quindi dal 1° gennaio 2011 (cfr. consid. 2.6). Questi interessi decorrono poi, nel caso concreto, fino al momento della fatturazione da parte della Cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS), siccome l'assicurato ha chiesto ed ottenuto una dilazione di pagamento. In tal caso, la Cassa provvederà poi, in separata sede, a calcolare dal momento della decisione definitiva degli altri interessi di ritardo sugli importi versati a conguaglio, poiché l'assicurato ha beneficiato della dilazione di pagamento. Ne discende che, sulla base dell ' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora fino al momento della fatturazione del conguaglio (N. 4027 DRC), misura peraltro più favorevole all'assicurato. In altri termini, si ha un interesse di ritardo che va calcolato dal 1° gennaio 2011 al 19 giugno 2012 (529 giorni) per i contributi personali del 2009 , fissandoli in Fr. 8'886.- ([Fr. 120'943,90 x 5 x 529] : [360 x 100]). Occorre infine specificare che i contributi totali dovuti dall ' assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l ' importo limite che indica se v ' è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora (DTF 134 V 405). L 'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per determinare l ' oggetto da addebitare con interessi moratori. 2.15. Tutto ben considerato, ne deriva che nessun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente, in funzione dell ' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, l'ammontare di Fr. 8'886.- per interessi di ritardo sui contributi personali dovuti per l'anno di contribuzione 2009 . La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.